



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

Prot. n° 2763 del 10/09/2026

ORDINANZA N° 10 DEL 10/09/2026

OGGETTO: Manifestazione ciclistica "IL GIRO D'ABRUZZO 2026" - Prima tappa Cupello/Casalincontrada del 15 settembre 2026 - Istituzione del divieto di accesso, transito, sosta e fermata lungo il percorso interessato dalla competizione nel territorio comunale di Civitaluparella (CH).

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nella giornata di **martedì 15 settembre 2026** è previsto lo svolgimento della prima tappa della manifestazione ciclistica denominata "**IL GIRO D'ABRUZZO 2026**", con partenza da Cupello e arrivo a Casalincontrada;
- la predetta manifestazione sportiva interesserà il territorio comunale di **Civitaluparella (CH)**, comportando il transito degli atleti partecipanti, della carovana ufficiale, dei mezzi dell'organizzazione e dei veicoli al seguito della competizione;
- lo svolgimento della manifestazione, per le caratteristiche proprie di una competizione ciclistica su strada, rende necessaria l'adozione di particolari misure di disciplina della circolazione, finalizzate a garantire la sicurezza dei concorrenti, degli addetti all'organizzazione, degli spettatori e degli utenti della strada;
- si rende pertanto necessario adottare specifici provvedimenti temporanei di divieto di accesso, transito, sosta e fermata lungo il tratto di viabilità interessato dal percorso della competizione ricadente nel territorio comunale;

CONSIDERATO che:

- il percorso della competizione, nell'ambito del territorio comunale di Civitaluparella, interesserà la **Strada Provinciale n. 132**, con inizio **dall'incrocio svincolo Montelapiano** proseguendo verso l'**ingresso del paese** sulla **Strada Provinciale n. 132** continuando successivamente lungo la **Strada Provinciale n. 132** in direzione **Montenerodomo**;
- la presenza di veicoli in transito, in sosta o in fermata lungo il percorso della competizione potrebbe costituire intralcio e pericolo per il regolare svolgimento della manifestazione, nonché per l'incolumità dei partecipanti e degli utenti della strada;
- risulta, pertanto, necessario disporre, per il periodo interessato dal passaggio della manifestazione, il divieto di accesso e transito, nonché il divieto di sosta e fermata dei veicoli lungo il percorso sopra individuato;

RILEVATO che:

- la limitazione della circolazione dovrà essere attuata per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della competizione e al transito dei concorrenti, della carovana ufficiale e dei mezzi al seguito;



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

- l'orario previsto per l'efficacia dei provvedimenti è individuato nella fascia compresa tra le **ore 12:00 e le ore 15:00 del giorno martedì 15 settembre 2026**, fermo restando che, qualora il passaggio della manifestazione dovesse protrarsi oltre tale orario, i divieti rimarranno efficaci fino al completo transito della competizione e alla cessazione delle esigenze di sicurezza;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 9 del Codice della Strada, concernente le competizioni sportive su strada e le disposizioni relative allo svolgimento delle competizioni sportive su strade ed aree pubbliche;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade;

VISTO l'articolo 158 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente i divieti di fermata e di sosta dei veicoli;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO di dover adottare, per ragioni di sicurezza della circolazione, di tutela della pubblica incolumità e per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, gli opportuni provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione lungo il percorso interessato dalla competizione;

ORDINA:

che nella giornata di **martedì 15 settembre 2026**, nella fascia oraria compresa tra le **ore 12:00 e le ore 15:00**, e comunque fino al completo passaggio della manifestazione e alla cessazione delle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento della stessa, nel territorio comunale di Civitaluparella, sia istituito il divieto di accesso e di transito, nonché il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, lungo il percorso interessato dalla prima tappa della manifestazione ciclistica **"IL GIRO D'ABRUZZO 2026 - Cupello/Casalincontrada"**.

Il divieto interesserà la **Strada Provinciale n. 132**, con inizio dall'incrocio svincolo **Montelapiano** proseguendo verso l'**ingresso del paese** sulla **Strada Provinciale n. 132** continuando successivamente lungo la **Strada Provinciale n. 132** in direzione **Montenerodomo** e le seguenti **Strade Comunali e Private** che si immettono alla **Strada Provinciale n. 132**:



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

1. Contrada Piè de la Ripe;
2. Strada accesso campo sportivo;
3. Contrada Vicenne;
4. Viale Primavera (entrambi gli ingressi);
5. Via Prato della Corte;
6. Strada Provinciale n. 132 in direzione centro abitato (Via Dante Alighieri entrambi gli ingressi);
7. Accessi casa Ciarico – Schieda – Di Nardo;
8. Ingresso cabina;
9. Strada per Cimitero;
10. Ingresso pagliaio Gennaro;
11. Strada Colle Croci;
12. Strada Colle Ripa Bianca;
13. Strada San Giacomo;
14. Strada Contrada Difesa;
15. Strada Casarini;
16. Strada Contrada dei Goti;
17. Strada Colle Viola;
18. Strada Contrada Colicieli (entrambi gli ingressi);
19. Strada accesso presa acqua;
20. Strada accesso casa del pastore;
21. Strada accesso rimboschimento;
22. Strada Bosco Barone.

Il divieto di sosta e fermata sarà istituito su entrambi i lati della carreggiata lungo i tratti interessati dalla competizione, con rimozione forzata dei veicoli che dovessero essere rinvenuti in violazione del presente provvedimento.

I divieti e le limitazioni alla circolazione saranno resi noti mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea, conformemente alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Sono esclusi dai divieti i veicoli delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso ed emergenza e i veicoli dell'organizzazione della manifestazione espressamente autorizzati dagli organi preposti alla sicurezza della competizione.

Dovrà essere garantito in ogni momento il transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze di Polizia.

Gli organi incaricati della vigilanza potranno adottare tutte le ulteriori misure necessarie per consentire il transito dei predetti mezzi e per garantire la pubblica incolumità.

L'organizzazione della manifestazione dovrà provvedere, per quanto di propria competenza, alla predisposizione delle necessarie misure di sicurezza, alla collocazione e al mantenimento della segnaletica temporanea, alla presenza degli addetti alla sicurezza e alla regolazione del traffico previsti dalla normativa e dai provvedimenti autorizzativi, nonché al rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità.



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

Lo svolgimento della competizione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alle competizioni sportive su strada, nonché delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle competenti Autorità.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e potranno adottare, ove necessario, ulteriori provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione, finalizzati alla sicurezza degli atleti, degli spettatori e degli utenti della strada.

I veicoli trovati in sosta o fermata in violazione del presente provvedimento saranno soggetti alla rimozione forzata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con spese a carico del proprietario o dell'avente diritto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE:

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Civitaluparella (CH) e resa nota alla cittadinanza mediante gli strumenti di comunicazione istituzionale ritenuti idonei, al fine di garantire la più ampia informazione possibile alla popolazione e agli utenti della strada.

La presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, alla Questura di Chieti, alla Sezione della Polizia Stradale competente per territorio, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Servizio di Emergenza Sanitaria, alla Provincia di Chieti quale ente proprietario delle strade provinciali interessate e all'organizzazione della manifestazione.

Che alla presente ordinanza venga allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la planimetria geografica riportante il percorso della manifestazione ciclistica nel territorio comunale di Civitaluparella (CH), con l'indicazione dei tratti stradali interessati dai divieti e dalle limitazioni alla circolazione.

DEMANDA:

agli organi di Polizia Stradale e agli altri organi competenti la vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, nonché l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari per garantire la sicurezza della circolazione e della manifestazione.

L'Ufficio Manutentivo del Comune di Civitaluparella (CH) è incaricato di provvedere alla predisposizione, installazione e collocazione della segnaletica stradale temporanea necessaria a rendere efficaci i divieti e le limitazioni previsti dalla presente ordinanza, con particolare riferimento al divieto di accesso, transito, sosta e fermata, provvedendo altresì al mantenimento della segnaletica in condizioni di piena visibilità ed efficienza per tutta la durata della manifestazione.



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

La segnaletica dovrà essere collocata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e delle disposizioni tecniche vigenti in materia di segnaletica temporanea.

Al termine della manifestazione, e comunque non appena siano cessate le esigenze che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento, l'Ufficio Manutentivo provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea e al ripristino delle condizioni ordinarie della viabilità.

AVVERTE:

che la presente ordinanza avrà efficacia nella giornata di **martedì 15 settembre 2026, dalle ore 12:00 alle ore 15:00**, e comunque fino al completo passaggio della manifestazione e alla cessazione delle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento della stessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge.

Il Sindaco
Avv. Diana Peschi